



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 36

DEL 17-10-2024

OGGETTO: divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro - di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale - nonché l'uso di spray al peperoncino, all'interno degli impianti sportivi comunali e in un raggio di 500 metri dagli stessi.

IL SINDACO

PREMESSO che gli impianti sportivi comunali sono patrimonio comune di ogni cittadino per cui è compito dell'Amministrazione comunale concorrere a garantirne la completa e serena fruizione, anche intervenendo con iniziative destinate ad incrementare i livelli di sicurezza nel corso delle manifestazioni;

CONSIDERATO che l'elevata densità di presenze in un'area circoscritta come quella di un impianto sportivo impone l'adozione di un razionale sistema di misure preventive di sicurezza, idonee a contenere e/o contrastare ogni possibile profilo di rischio, di qualsivoglia natura, individuabile sulla base delle caratteristiche dell'evento, nonché di esperienze analoghe;

CONSIDERATO, altresì, che il sostegno all'ordinato svolgimento delle attività di aggregazione sociale e di divertimento, rispondente al preminente interesse pubblico della crescita sociale ed economica della comunità, non può rifuggire alla necessità, di pari dignità sociale, di assicurare la qualità della vita urbana, la tutela dell'integrità del patrimonio pubblico e privato, la quiete e la sicurezza pubblica;

CONSIDERATO, ancora, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute, anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire, in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, a contrasto dell'illegalità ed al fine di prevenire ogni fattispecie e/o comportamento anche potenzialmente lesivo dell'ordinato, civile e sereno vivere sociale, ovvero che possa determinare disagio ed allarme nella società civile, e per assicurare la tutela della sicurezza delle persone e delle cose;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II - Ord. Sic.Pub. del 28.07.2017 "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 "*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*" (G.U.R.I. Serie Generale n. 186 del 09.08.2008);

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1) Il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo - di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale (prevedendo in sostituzione l'eventuale vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica) - nonché l'uso di spray al peperoncino, all'interno degli impianti sportivi comunali e in un raggio di 500 metri dagli stessi.
- 2) SPECIFICARE che quanto fatto divieto è da intendersi valevole da 3 ore prima a 2 ore dopo lo svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva

DISPONE

- Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe agli impianti di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche a partire da 3 ore prima a 2 ore dopo lo svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva.

ORDINA altresì

- 1) La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
- 2) L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica di procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori.

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

DISPONE altresì

- 1) E' revocata l'ordinanza sindacale n. 78 del 13 settembre 2019.

- 2) Restano ferme le disposizioni di qualsiasi altra ordinanza e/o provvedimento che, avuto riguardo a luoghi pubblici o aperti al pubblico, dispongano concorrenti divieti e/o prescrizioni a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, a contrasto dell'illegalità ed al fine di prevenire ogni fattispecie e/o comportamento anche potenzialmente lesivo dell'ordinato, civile e sereno vivere sociale, ovvero che possa determinare disagio ed allarme nella società civile, e per assicurare la tutela della sicurezza delle persone e delle cose.
- 3) I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ferma restando l'applicazione di ogni altra sanzione disposta per la medesima fattispecie dalle norme di legge e salvo che il fatto non costituisca reato, anche ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni della presente ordinanza e di farle osservare.

DEMANDA

- All'Ufficio di Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, con valore di notifica a tutti gli interessati ad ogni effetto di legge, nonché la trasmissione di copia alla Polizia Municipale con mandato, a carico di quest'ultima, di trasmissione a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio, e alla Prefettura di Messina; la trasmissione di ulteriori copie al Dirigente del V Settore, con carico di notificare le Società sportive concessionarie degli impianti, e al Dirigente del IV Settore-SUAP.
- Alla Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine ed a chiunque altri spetti, l'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori per le violazioni che venissero accertate.

AVVERTE

infine, ex art. 3, comma 4, della L.R. 21.05.2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 17-10-2024

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Calabrò

